

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture
Servizio Gestione Mobilità e Gestione Circolazione e Traffico

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Riviera XX Settembre nel tratto compreso tra via Sauro e via Circonvallazione fino al giorno 19/10/2016

IL DIRIGENTE

Premesso che con nota del 16/09/2016 , acquisita con prot. n. 435242 del 19/09/2016, la Direzione LLPP ha richiesto l'ordinanza di regolamentazione della circolazione in via Riviera XX Settembre nel tratto compreso tra via Sauro e via Circonvallazione a seguito dell'esigenza di concludere le lavorazioni in atto;

Considerato che:

- ai fini dell'esecuzione dei lavori si rende necessario occupare gli stalli di sosta siti nel tratto di Riviera XX Settembre compreso tra il civico n. 54 al civico n. 68;
- per la realizzazione di detti lavori non si rende necessario interdire la circolazione veicolare e pedonale ma solamente occupare parte della carreggiata stradale;

Visto:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. **Regolamentare la circolazione in Riviera XX Settembre nel tratto compreso tra via Sauro e via Circonvallazione, secondo le seguenti disposizioni:**

- a) è fatto obbligo all'impresa esecutrice di predisporre la segnaletica stradale prevista dalle Tavole n.86/87 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- b) fissare il divieto di sosta permanente con rimozione coatta del veicolo in Riviera XX Settembre dal civico n. 54 al civico n. 68;

- c) la posa della segnaletica di cui al precedente punto b) deve essere posta con un preavviso 48 ore;
 - d) sia sempre garantita la massima sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
 - e) è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire il transito dei mezzi di soccorso in caso di emergenza;
- 2. il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
- 3. è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" nonché il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;**
- 4. prescrizioni a carattere generale:**
1. costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessive da parte della Impresa Esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo della Direzione Lavori.
 2. comunicazione alla Polizia Municipale, della denominazione dell'Impresa Esecutrice dei lavori e del nominativo del responsabile del cantiere ed il suo recapito e numero telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori.
 3. costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere a cura della Impresa Esecutrice;
 4. costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della Impresa Esecutrice;
 5. costituzione per la durata dei lavori di apposito servizio di guardiana a cura della Impresa Esecutrice;
 6. l'Impresa Esecutrice degli interventi sulla viabilità oggetto di regolamentazione con il presente provvedimento, sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
 7. sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della sicurezza provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico " Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera".
 8. È fatto obbligo all'Impresa Esecutrice dei lavori esporre in prossimità della testata del cantiere l'apposito pannello di cui all'art. 30 comma 6 di cui al Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada riportante la propria denominazione;
 9. sarà cura dell'Impresa Esecutrice dei lavori. provvedere a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, previsti con il presente provvedimento, e al ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione Progettazione Esecuzione Lavori – Area Viabilità Terraferma in relazione alle competenze sulla viabilità interessata;
 10. È fatto obbligo, al fine di contenere al massimo i disagi indotti dalle variazioni all'assetto della circolazione, predisporre la segnaletica di cantiere, rendendo conseguentemente efficace la presente ordinanza, con un anticipo non superiore a 24 ore dall'effettivo avvio dei lavori. A tale scopo è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice redigere apposito verbale di attivazione della segnaletica, da trasmettersi entro le 48 ore successive all'avvio dei lavori,

unitamente ad una dichiarazione di inizio dei lavori sottoscritta congiuntamente dal Committente dell'opera e dall'impresa Esecutrice

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al giorno 19/10/2016.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura dell'Impresa esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità (fax 0412746930), alla Municipalità di Mestre Carpenedo, al Corpo di Polizia Municipale - Servizio Coordinamento Sezioni Terraferma (fax 0412746409).

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Polizia Municipale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte ai punti, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 19 settembre 2016

- IL DIRIGENTE -
arch. Loris Sartori

"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."-